

STATUTO

Art. 1 - DENOMINAZIONE-SEDE

L'Associazione "Sostenitori Rifugio del Cane" costituita in data 13-7-1994 repertorio 10569 Notaio Patanè, ai sensi del d.lgs. 117/2017 e s.m.i. assume la denominazione "Sostenitori Rifugio del Cane ODV".

L'utilizzo dell'acronimo "ODV" o della locuzione per esteso "organizzazione di volontariato", anche in relazione ad ogni comunicazione dell'Associazione, è obbligatorio e subordinato all'iscrizione dell'Associazione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

L'Associazione è apolitica e apartitica senza fini di lucro.

L'Associazione ha sede legale nel Comune di Portovenere.

Il Consiglio Direttivo può istituire e sopprimere sedi secondarie.

Art. 2 - FINALITA'

L'Associazione adotta come riferimento il d.lgs. 3 luglio 2017 n. 117 e il Codice civile.

I contenuti e la struttura dell'Associazione sono ispirati a principi di solidarietà, di trasparenza e di democrazia che consentono l'effettiva partecipazione della compagine associativa alla vita dell'Associazione stessa.

L'Associazione è costituita per il perseguimento senza scopo di lucro di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale volte alla difesa degli animali, alla protezione degli stessi da ogni vessazione e crudeltà, alla prevenzione del randagismo. anche ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281, nonché della tutela dell'ambiente, promuovendo la cultura e il miglioramento del rapporto uomo e animali.

Art. 3 - ATTIVITA'

Le attività poste in essere per il raggiungimento dei fini sociali rientrano nell'ambito dell'art. 5, comma 1, lett. e) del d.lgs. 3 luglio 2017 n. 117 e sono dirette alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo. In tale ambito a titolo esemplificativo e non esaustivo, possono essere esercitate le seguenti attività:

- soccorrere, ricevere e curare gli animali abbandonati o randagi, in particolare cani; provvedere ad attività di educazione e rieducazione cinofila; promuovere la sterilizzazione per arginare il problema del randagismo; vigilare sul rispetto di leggi e regolamenti in difesa degli animali e dell'ambiente.

Può inoltre promuovere il sorgere di altri rifugi e istituire e gestire pensionati per cani e gatti, nonché partecipare a reti o altre associazioni aventi le medesime caratteristiche e finalità.

Tutte le attività sono attuate senza finalità di lucro e nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati.

L'Associazione non svolge attività diverse da quelle istituzionali ad eccezione di quelle

ad esse strettamente connesse e in quanto dirette alle medesime finalità, potendo porre in essere anche le attività accessorie e che si considerano integrative e funzionali allo sviluppo di quelle istituzionali.

Tutte le attività sono svolte dall'Associazione avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati.

L'Associazione può avvalersi di lavoratori dipendenti o di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare funzionamento, oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta. Il numero dei lavoratori impiegati rientrerà nei limiti di cui all'articolo 33 comma 1 del d.lgs. 3 luglio 2017 n. 117.

Art. 4 - DURATA

L'Associazione ha durata di anni quindici salvo proroga o anticipato scioglimento da deliberarsi dall'Assemblea degli associati.

Art. 5 - PATRIMONIO

Il fondo patrimoniale dell'Associazione è indivisibile ed è costituito:

- a) dal patrimonio mobiliare ed immobiliare di proprietà dell'Associazione;
- b) dai contributi annuali e straordinari degli associati;
- c) dai contributi, erogazioni e lasciti diversi da parte di enti pubblici e privati o di organismi internazionali;
- d) da eredità, donazioni e legati di persone fisiche;
- e) da entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
- f) da tutti gli altri proventi, eventualmente conseguiti dall'Associazione per il perseguimento o il supporto delle attività istituzionali posti in essere senza fini di lucro;
- g) da proventi di attività di raccolta fondi posta in essere in conformità alle disposizioni di cui all'art 7 del D.Lgs 117/2017.

Per le attività di interesse generale prestate, l'Associazione può ricevere solo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate.

Le somme versate per la tessera sociale e le quote annuali di adesione all'Associazione, e le quote straordinarie, rappresentano unicamente un versamento periodico vincolante a sostegno economico del sodalizio. Non costituiscono pertanto in alcun modo titolo di proprietà o di partecipazione a proventi, e non sono in alcun caso rimborsabili o trasmissibili.

Art. 6 - ASSOCIATI

Possono far parte dell'Associazione tutti coloro i quali intendono impegnarsi personalmente per il raggiungimento esclusivo dei fini di solidarietà sociale previsti dal presente statuto.

La partecipazione alla vita associativa non potrà essere temporanea.

Le prestazioni fornite dagli associati sono gratuite ma può essere riconosciuto un rimborso per le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, predeterminato in considerazione del lavoro svolto, entro limiti massimi e alle condizioni

preventivamente stabilite dal Consiglio Direttivo.

I volontari saranno tutelati da idonea assicurazione contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento della propria attività, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

Per essere ammessi a far parte dell'Associazione occorre presentare domanda scritta al Consiglio Direttivo e versare la quota annuale. In caso di rigetto della domanda, il Consiglio Direttivo deve motivare la deliberazione di rigetto e darne comunicazione all'interessato. Questi può, entro sessanta giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea in occasione della successiva convocazione.

In caso di positiva valutazione, il nominativo del nuovo associato verrà annotato nel libro degli associati e dell'ammissione gliene verrà data comunicazione.

Chi si propone per essere associato non subirà alcuna discriminazione se non quella di dichiarare di non essere cacciatore e/o pescatore in quanto attività che si pongono in contrasto con le finalità dell'Associazione.

Il numero degli associati è illimitato ma non può essere inferiore al numero minimo richiesto dalla legge e se dovesse scendere al di sotto di tale limite dovrà esserne data comunicazione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore per essere reintegrato.

Tutti gli associati hanno parità di diritti e doveri.

Tutti gli associati hanno diritto a ricevere, all'atto dell'ammissione, la tessera sociale di validità un anno, e hanno diritto di intervenire con diritto di voto nelle assemblee. Ogni associato purché iscritto nel libro degli associati da almeno tre mesi ha diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello Statuto e degli eventuali regolamenti, per l'elezione degli organi amministrativi dell'Associazione stessa nonché, se maggiore di età, ha diritto a proporsi quale candidato per gli organi dell'Associazione.

Tutti gli associati, periodicamente, sono informati riguardo le attività dell'associazione. La comunicazione delle attività dell'Associazione può avvenire attraverso invio all'associato di relativo supporto cartaceo, o attraverso posta elettronica, o attraverso affissione delle informazioni nella bacheca dell'Associazione stessa.

Gli associati sono tenuti al pagamento della quota annuale di associazione, stabilita dal Consiglio Direttivo, ed all'osservanza dello statuto e delle deliberazioni prese dagli organi sociali.

La qualità di associato si perde per decesso, recesso, indegnità o esclusione. Gli associati sono esclusi per i seguenti motivi:

- a) quando non ottemperino alle disposizioni del presente statuto o alle deliberazioni prese dagli organi sociali;
- b) quando si rendano morosi del pagamento della tessera e delle quote sociali senza giustificato motivo;
- c) quando, in qualunque modo, arrechino danni morali o materiali all'Associazione;
- d) in caso di totale non partecipazione attiva alle iniziative dell'Associazione da

valutarsi sulla base di indici oggettivi;

e) quando assumano comportamenti contrari al raggiungimento dello scopo associativo. L'esclusione o l'indegnità è decisa dal Consiglio Direttivo con delibera motivata a maggioranza dei suoi membri. Tale provvedimento dovrà essere comunicato all'associato dichiarato escluso, il quale, entro trenta giorni da tale comunicazione, può ricorrere all'Assemblea mediante lettera raccomandata inviata al Presidente dell'Associazione.

Art. 7 – ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Gli organi dell'Associazione sono:

- L'Assemblea degli associati;
- Il Consiglio Direttivo;
- Il Presidente.

Possono inoltre essere costituiti i seguenti collegi di controllo e garanzia:

- Il collegio dei revisori dei conti quale organo di revisione;
- Il collegio dei sindaci quale organo di controllo.

Tali organi saranno nominati al ricorrere delle condizioni di legge se non richiesto espressamente dall'Assemblea degli associati e possono essere monocratici.

Art. 8 – ASSEMBLEA DEGLI ASSOCIATI

L'Assemblea, composta da tutti gli associati per i quali sussiste tale qualifica al momento della convocazione, può essere ordinaria o straordinaria.

La comunicazione della convocazione deve essere effettuata con avviso scritto affisso, almeno dieci giorni prima della riunione, presso i locali della sede legale e di tutte le sedi locali eventualmente istituite, contenente i punti all'ordine del giorno, la data, l'ora ed il luogo dell'Assemblea, nonché la data, l'ora ed il luogo dell'eventuale assemblea di seconda convocazione.

L'avviso sarà seguito da invito scritto inviato agli associati secondo le modalità o agli indirizzi dagli stessi preventivamente comunicati al Consiglio Direttivo al momento dell'iscrizione o successivamente modificati.

All'Assemblea ordinaria degli associati spettano i seguenti compiti:

- a) discutere e deliberare sui bilanci consuntivi e preventivi e sulle relazioni del Consiglio Direttivo;
- b) eleggere e revocare i membri del Consiglio Direttivo e degli altri organi dell'Associazione;
- c) deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuovere azione di responsabilità nei loro confronti;
- d) deliberare sull'esclusione degli associati;
- e) approvare l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- f) approvare le linee generali del programma di attività dell'Associazione;
- g) deliberare su ogni argomento sottoposto alla sua approvazione dal Consiglio Direttivo e dagli altri organi dell'Associazione;
- h) deliberare su tutte le questioni attinenti alla gestione sociale;
- i) deliberare sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

All'Assemblea straordinaria degli associati spettano i seguenti compiti:

- a) deliberare sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- b) deliberare lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione;
- c) deliberare sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o allo statuto alla sua competenza.

Nelle assemblee, ordinarie e straordinarie, hanno diritto di voto gli associati iscritti nel libro soci da almeno tre mesi ed in regola con il versamento della quota associativa. Ogni associato ha diritto di voto. Si applica l'articolo 2373 del Codice civile in quanto compatibile.

Ogni associato può farsi rappresentare con delega scritta da altro associato. L'associato delegato può rappresentare solo un altro associato.

L'Assemblea ordinaria deve essere convocata dal Presidente del Consiglio Direttivo, almeno una volta all'anno:

- per l'approvazione del bilancio di esercizio, nonché del rendiconto economico finanziario dell'anno trascorso e preventivo del nuovo anno sociale;
- per l'approvazione delle linee generali del programma di attività per il nuovo anno sociale;
- per deliberare su tutte le questioni attinenti alla gestione per l'anno sociale e la vita associativa, ad eccezione delle proposte di competenza dell'Assemblea straordinaria;
- per la nomina degli organi sociali quando ricorra la scadenza.

E' inoltre convocata quando sia fatta richiesta al Consiglio Direttivo ovvero, con motivazione scritta, da almeno il 10% degli associati in regola con il pagamento della quota associativa.

Essa è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o in sua assenza dal Vice-Presidente, il quale nomina a sua volta fra gli associati un segretario verbalizzante.

In prima convocazione l'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita con la presenza (personale o per delega) di almeno la metà più uno degli associati aventi diritto di voto e delibera validamente a maggioranza dei presenti su tutte le questioni poste all'ordine del giorno, salvo i casi in cui lo statuto non preveda espressamente maggioranze diverse.

In seconda convocazione l'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli associati intervenuti, e delibera validamente a maggioranza dei presenti su tutte le questioni poste all'ordine del giorno, salvo i casi in cui lo statuto non preveda espressamente maggioranze diverse.

L'Assemblea straordinaria è presieduta da un Presidente nominato dall'Assemblea stessa a maggioranza semplice, il quale nomina a sua volta fra gli associati un segretario verbalizzante.

In prima convocazione l'Assemblea straordinaria è regolarmente costituita con la presenza (personale o per delega) di almeno tre quarti degli associati e delibera validamente a maggioranza assoluta dei presenti su tutte le questioni poste all'ordine del giorno, salvo i casi in cui lo statuto non preveda espressamente maggioranze diverse.

In seconda convocazione l'Assemblea straordinaria è regolarmente costituita con la presenza di almeno un terzo degli associati e delibera validamente a maggioranza assoluta dei presenti su tutte le questioni poste all'ordine del giorno, salvo i casi in cui lo statuto

non preveda espressamente maggioranze diverse.

L'Assemblea ordinaria può essere svolta in collegamento audio/video attraverso strumenti di comunicazione a distanza (Skype, videoconferenza, teleconferenza), a condizione che:

- sia consentito al Presidente di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione - simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.

Il Presidente ha facoltà di indire l'Assemblea ordinaria anche mediante referendum per corrispondenza. In questi casi le delibere si riterranno approvate con il quorum deliberativo previsto per la seconda convocazione. La determinazione di ciascun associato dovrà essere fatta pervenire al Presidente con le modalità previste nell'invito nel termine di venti giorni dalla data fissata per la prima convocazione.

Le delibere assembleari, oltre ad essere debitamente trascritte nel libro dei verbali delle assemblee degli associati, rimangono affisse nei locali dell'Associazione durante i dieci giorni che seguono l'Assemblea medesima.

Le votazioni dell'Assemblea ordinaria e straordinaria, ivi incluse quelle relative all'elezione delle cariche sociali, possono avvenire per alzata di mano o a scrutinio segreto, quando ne faccia richiesta almeno un decimo dei presenti.

Art. 9 – CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo è composto da un numero minimo di tre consiglieri e massimo di sette, eletti dall'Assemblea degli associati e scelti tra le persone fisiche associate ovvero indicate, tra i propri associati, dalle organizzazioni di volontariato associate e resta in carica per tre anni. I membri del Consiglio Direttivo sono rieleggibili. In caso di dimissioni di un componente del Consiglio Direttivo, viene cooptato il primo dei non eletti.

Nella sua prima seduta il Consiglio direttivo elegge fra i suoi membri il Presidente, il Vice-Presidente ed il Segretario-tesoriere, se non già individuati dall'Assemblea degli associati. Ai membri del Consiglio Direttivo non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della loro funzione.

Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qualvolta il Presidente o la maggioranza dei propri componenti lo ritengano necessario e, in ogni caso, una volta all'anno. E' convocato mediante lettera o email contenente l'ordine del giorno, inviati 7 giorni prima di quello fissato per l'adunanza. E' presieduto dal Presidente o, in sua assenza, dal Vice-Presidente e in assenza di entrambi dal Consigliere più anziano. In apertura di ogni riunione viene nominato tra i presenti un Segretario, il quale redige il verbale. Il Presidente e il Segretario, che ha il compito di redigere il verbale, devono essere fisicamente presenti alla riunione.

Le riunioni sono valide con la presenza di almeno la metà dei componenti. Le deliberazioni si adottano a maggioranza semplice. In caso di parità prevale il voto di chi presiede. Nel computo delle presenze e dei voti si tiene conto anche di coloro i quali partecipano attraverso strumenti di comunicazione a distanza.

Il Consiglio Direttivo si riunisce presso la sede legale o presso il diverso luogo indicato nell'avviso di convocazione e può svolgersi in collegamento audio/video attraverso strumenti di comunicazione a distanza (videoconferenza, teleconferenza), a condizione che:

- il Presidente possa accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e comunicare i risultati della votazione;
- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.

Il Consiglio Direttivo:

- ha tutti i poteri d'ordinaria e straordinaria amministrazione, nell'ambito dei principi e degli indirizzi generali fissati dall'Assemblea degli associati;
- redige i programmi di attività sociale previsti dallo statuto sulla base delle linee approvate dall'Assemblea degli associati;
- cura l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea degli associati;
- redige i bilanci da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea degli associati;
- stipula tutti gli atti e i contratti di ogni genere inerenti all'attività sociale;
- delibera circa l'ammissione, la sospensione, l'indegnità o l'esclusione degli associati;
- determina l'ammontare delle quote annue associative e le modalità di versamento;
- svolge tutte le altre attività necessarie e funzionali alla corretta gestione sociale;
- delibera su tutte le materie riservate alla propria competenza ai sensi dello statuto.

Art. 10 – PRESIDENTE

Al Presidente del Consiglio Direttivo compete la legale rappresentanza dell'Associazione e la firma sociale.

Egli presiede e convoca l'Assemblea ordinaria e il Consiglio Direttivo; sovrintende alla gestione amministrativa ed economica dell'Associazione. Inoltre, tiene aggiornata la contabilità, i registri contabili, ed il registro degli associati, salvo che a tali mansioni non provveda un tesoriere appositamente eletto fra i membri del Consiglio Direttivo. Per tali incombenze potrà avvalersi anche dell'ausilio di collaboratori esterni all'Associazione.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente tutte le sue mansioni spettano al Vice-Presidente.

Art. 11 - ORGANO DI CONTROLLO

Al ricorrere dei presupposti di legge o per libera determinazione, l'Assemblea nomina un Organo di Controllo ai sensi e per gli effetti dell'art. 30 del d.lgs. n. 117/2017. L'Organo di Controllo è composto da tre persone, di cui almeno una scelta tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del Codice civile. Può essere altresì nominato un Organo di Controllo monocratico, tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del Codice civile. Ai componenti dell'Organo di Controllo si applica

l'articolo 2399 del Codice civile.

L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del d.lgs. n. 231/2001, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dall'Associazione e sul suo concreto funzionamento.

L'Organo di Controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale dell'Associazione, avuto riguardo anche alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del d.lgs. n. 117/2017 e attesta che il bilancio sociale, nel caso in cui la sua redazione sia obbligatoria o sia ritenuta opportuna, sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'art. 14 del d.lgs. n. 117/2017. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'Organo di Controllo.

I componenti dell'Organo di Controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere ai consiglieri notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Laddove ciò sia richiesto per legge o libera determinazione, l'Assemblea nomina, ai sensi e per gli effetti dell'art. 31 del D.Lgs. n. 117/2017, un revisore legale dei conti o una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

Qualora i membri dell'Organo di Controllo siano iscritti al registro dei revisori, questi, al superamento dei limiti di cui all'art. 31, comma 1, del d.lgs. n. 117/2017, possono altresì svolgere la funzione di revisori legali dei conti, nel caso in cui non sia a tal fine nominato un soggetto incaricato.

Art. 12 - LIBRI SOCIALI

Oltre alla tenuta dei libri prescritti dalla legge, l'Associazione tiene i libri dei verbali delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, del Consiglio Direttivo, nonché il libro degli associati aderenti all'Associazione.

Ogni associato ha diritto ad esaminare i libri sociali, previa richiesta scritta al Consiglio Direttivo, il quale li metterà a disposizione per la relativa visione entro trenta giorni presso la sede legale alla presenza di un associato a ciò incaricato. Le copie richieste sono fatte dall'Associazione a spese del richiedente.

In relazione alle attività direttamente connesse e al volume delle attività complessivamente svolte l'Associazione tiene le scritture contabili previste dalle disposizioni di legge.

Art. 13 - RENDICONTO

Il rendiconto economico e finanziario dell'Associazione, comprendente l'esercizio sociale che va dal primo gennaio al trentuno dicembre di ogni anno, deve essere presentato dal Consiglio Direttivo entro il trentuno marzo dell'anno successivo, e approvato dall'Assemblea ordinaria degli associati entro il 30 di aprile successivo. In casi eccezionali l'Assemblea può essere convocata entro il 30 giugno.

Il rendiconto economico finanziario, oltre a fornire una rappresentazione veritiera e

corretta della situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell'Associazione, con distinzione tra quella attinente alle attività istituzionali e quella relativa alle attività direttamente connesse, deve contenere una sintetica descrizione dei beni, contributi e lasciti ricevuti.

L'Associazione non può distribuire, anche in modo indiretto, utili e/o avanzi di gestione nonché fondi, riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o in ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

L'Associazione ha l'obbligo di utilizzo del patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Indipendentemente dalla redazione del rendiconto economico finanziario annuale, l'Associazione, per ogni attività occasionale di raccolta pubblica di fondi eseguita in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze, o campagne di sensibilizzazione, redige entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio un apposito e separato rendiconto dal quale devono risultare, anche a mezzo di relazione illustrativa, in modo chiaro e trasparente, le entrate e le spese relative a ciascuna di detta celebrazione, ricorrenza o campagna di sensibilizzazione.

Art. 14 - SCIOGLIMENTO

Lo scioglimento dell'Associazione deve essere deliberato dall'Assemblea straordinaria dei soci con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

In caso di scioglimento l'Assemblea straordinaria provvede alla nomina di uno o più liquidatori, anche non soci, determinandone gli eventuali compensi.

Il patrimonio residuo che risulterà dalla liquidazione, ivi incluso quello derivante dalla cessazione o estinzione dell'Associazione, è devoluto, previo parere positivo dell'Organismo competente ai sensi del d.lgs. 117/2017, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore secondo le disposizioni statutarie o dell'organo sociale competente o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale ai sensi e per gli effetti dell'art. 9 del D.Lgs. n. 117/2017

Art. 15 - CONTROVERSIE

La decisione su qualsiasi controversia che potesse sorgere tra gli associati, o tra costoro e l'Associazione o gli organi della stessa, eccetto quelle che per legge non sono compromissibili, sarà deferita al giudizio di un arbitro, nominato dal Presidente del Tribunale ove ha sede l'Associazione, se il tentativo di conciliazione, da esperire prima di intraprendere qualsiasi causa, non avesse esito positivo.

Art. 16 - RINVIO

Per quanto non previsto dal presente statuto valgono le norme vigenti in materia di Enti del Terzo settore (e, in particolare, la legge 6 giugno 2016, n. 106 ed il d.lgs. 3 luglio 2017, n. 117 e s.m.i.) e, per quanto in esse non previsto ed in quanto compatibili, le norme

del Codice civile.

Il Presidente

Il Segretario Talara Zetner

Dichiarazione di conformità

Il sottoscritto Giulio Tonelli in qualità di Rappresentante legale dell'Associazione Sostenitori rifugio del Cane ODV consapevole delle responsabilità penali previste in caso di falsa dichiarazione, attesta, ai sensi dell'articolo 47 D.P.R. 445/2000 che il presente documento è conforme al corrispondente documento originale trascritto sui libri sociali.

(Giulio Tonelli)



Amministrazione: **AGE - Agenzia Delle Entrate**

Area Organizzativa Omogenea: **AGEDP1MI - DIREZIONE PROVINCIALE I DI MILANO**

Si dichiara di aver protocollato il
il documento con i seguenti dati:

Registro: **Registro Ufficiale AOO AGEDP1MI**

Oggetto: **POSTA CERTIFICATA: REGISTRAZIONE STATUTO -
ASSOCIAZIONE SOSTENITORI RIFUGIO DEL CANE ODV**

Classificazione:

Mittente: **RIFUGIO DEL CANE SPEZIA@PEC.IT**

Diretti Interessati:

Num. protocollo: **0229132**

Data: **24/06/2022 14:50:33**

Ufficio: **DIREZIONE PROVINCIALE I MILANO**